

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 25.1.1999, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28.2.2000, deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 07/02/2005, deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 27/03/2006 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/03/2009. **Le modifiche sono riportate in neretto.**



## Sommario

### **Titolo I Disposizioni generali**

Art. 1 Oggetto del Regolamento	pag 3
Art. 2 Presupposto dell'imposta	pag 3
Art. 3 Definizione di fabbricato, area edificabile, terreno agricolo	pag 3
Art. 4 Area di pertinenza del fabbricato	pag 4
Art. 5 Abitazione principale	pag 4
Art. 6 Soggetti passivi dell'imposta	pag 6

### **Titolo II Determinazione della base imponibile e aliquote**

Art. 7 Base imponibile	pag 6
Art. 8 Determinazione delle aliquote e dell'imposta	pag 7

### **Titolo III Detrazioni, riduzioni, esenzioni**

Art. 9 Riduzione d'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili	pag 7
Art. 10 Agevolazioni per unità immobiliari adibite ad abitazione principale	pag 9
Art. 11 Esenzioni	pag 10

### **Titolo IV Dichiarazioni e versamenti**

Art. 12 Dichiarazioni	pag 10
Art. 13 Versamenti	pag 11
<b>Art. 14 Rateazione del versamento dell'imposta accertata</b>	pag 11

### **Titolo V Controllo, accertamento e riscossione**

Art. <b>15</b> Gestione del servizio di accertamento e riscossione	pag 12
Art. <b>16</b> Attività di controllo in caso di gestione diretta	pag 12
Art. 17 Accertamento	pag 13
Art. 18 Rimborsi	pag 13



**Comune  
di Signa**  
*Provincia di Firenze*

## **Titolo VI Sanzioni ed Interessi**

Art. 19 Sanzioni  
Art. 20 Interessi

pag 14  
pag 15

## **Titolo VII Disposizioni Finali**

Art. 21 Entrata in vigore

pag 15



## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446 del 15/12/1997 e disciplina l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI)<sup>1</sup> nel Comune di Signa.

### **Art. 2**

#### **Presupposto dell'imposta**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

### **Art. 3**

#### **Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo**

1. Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento sono così definiti:

- **fabbricato**: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, con attribuzione di autonoma e distinta rendita. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è utilizzato.

- **area fabbricabile**: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici, generali e attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da strumenti urbanistici attuativi, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale.

Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel presente articolo.

---

<sup>1</sup> D.Lgs. 30.12.1992 n.504.



- terreno agricolo: si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate all'art. 2135 c.c.

Sono considerati *agricoli* i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:

- a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi INPS dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dalla normativa vigente, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
- b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti del nucleo familiare deve fornire un reddito pari ad almeno il 50% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente. Il nucleo familiare si intende costituito da tutti i soggetti che esercitano la stessa attività agricola del soggetto passivo e anagraficamente convivono con il medesimo;

#### Art. 4

#### **Area di pertinenza del fabbricato**

1. Per area costituente pertinenza di fabbricato<sup>2</sup>, s'intende l'area che nel catasto dei fabbricati risulta asservita al predetto fabbricato.
2. L'area di cui al comma 1, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto nel caso di effettiva utilizzazione edificatoria, sia come ampliamento orizzontale che verticale.

#### Art. 5

#### **Abitazione principale**

1. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale, e i suoi familiari hanno, **salvo prova contraria**, la residenza anagrafica.
2. Ai sensi del presente articolo si considerano, altresì, abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche delle detrazioni per queste previste, le seguenti unità immobiliari:
  - a) abitazione concessa in comodato gratuito, dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado e tra fratelli che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che tale concessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, presentata dal comodante e dal comodatario, e che il

<sup>2</sup> Art. 2, comma 1, lett.a) D.lgs. 504/92.



comodatario risulti residente. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere presentata entro il termine per il versamento del saldo dell'anno di imposta; tale dichiarazione vale fino a successiva variazione;

b) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata od occupata, anche temporaneamente a qualsiasi titolo;

c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risultino locate od occupate da terzi, anche temporaneamente, a qualsiasi titolo;

d) le abitazioni locate con contratti di locazione ad equo canone (ex L.392/78), anche se scaduti, o con procedura di sfratto in corso a condizione che tale concessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, presentata dal proprietario entro il termine per il versamento del saldo dell'anno di imposta; tale dichiarazione vale fino a successiva variazione;

e) le abitazioni locate con contratti di locazione concertati ex art. 2 commi 3,4,5, legge 431/98; tale concessione deve risultare da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, presentata dal proprietario entro il termine per il versamento del saldo dell'anno di imposta; tale dichiarazione vale fino a successiva variazione;

3. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorchè iscritte distintamente in catasto, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato, limitatamente ad una sola unità immobiliare.

## **Art. 6**

### **Soggetti passivi dell'imposta**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'art. 2, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo é il locatario. In caso di fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del Dlgs. n. 504/92 (fabbricati classificabili nel gruppo catastale D), il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale é stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.



## TITOLO II

### DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E ALIQUOTE

#### Art. 7 Base imponibile

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili descritti all' art.3 del presente regolamento.
2. Per i fabbricati la base imponibile è determinata dall'applicazione dei commi 2, 3 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504/92.
3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è determinata dall'applicazione dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/92.
4. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero edilizio a norma dell'art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e), della legge n. 457 del 05/08/1978, la base imponibile è determinata mediante applicazione dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 504/92.
5. Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata dall'applicazione dell'art. 5, comma 7, del Dlgs. n. 504/92.
6. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, il moltiplicatore di cui all'art.5, comma 2) del D.lgs. 504/1992.

#### Art. 8 Determinazione delle aliquote e dell'imposta

1. Le aliquote sono stabilite annualmente **dal Consiglio Comunale** con deliberazione da adottare entro il termine di legge, con effetto a partire dal 01 gennaio dell'anno di competenza, in misura unica, differenziata o ridotta ai sensi della normativa vigente.
2. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota di cui al comma 1.



## **TITOLO III DETRAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI**

### **Art. 9**

#### **Riduzioni d'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili**

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), tale che l'eventuale superamento di detta condizione sia possibile soltanto con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente regolamento edilizio comunale.
2. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari, individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento, anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
3. Si intendono inagibili o inabitabili, ai sensi del precedente comma 1, i fabbricati o le unità immobiliari che vertono nelle condizioni di seguito descritte:
  - a) gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
  - b) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico – edilizia;
  - c) edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l'inagibilità o l'inabitabilità.
4. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
  - a) mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio tecnico comunale con spese a carico del proprietario;
  - b) mediante dichiarazione sostitutiva presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Il Comune si riserva, comunque, di accertare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi della precedente lettera b), mediante verifiche effettuate dall'Ufficio tecnico comunale, ovvero da tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.





5. La perizia o la dichiarazione di cui al comma precedente costituisce denuncia di variazione ICI ai sensi della normativa vigente.
6. In ogni caso la riduzione prevista dal comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inabitabilità o di inagibilità, ovvero dalla data in cui la dichiarazione sostitutiva viene resa dal contribuente e presentata all'Ufficio Tributi.

## **Art. 10**

### **Agevolazioni per unità immobiliari adibite ad abitazione principale**

1. Con la deliberazione di cui all'art. 8 del presente Regolamento **il Consiglio Comunale** adotta, altresì, le detrazioni o riduzioni d'imposta contemplate nell'art. 8 del Dlgs. n. 504/92 in riferimento alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, come definite ai sensi dell'articolo 5.
2. Nelle forme e nei tempi previsti dall'articolo 8 del presente regolamento, potranno essere previste inoltre eventuali ulteriori detrazioni per l'abitazione principale, avendo riguardo a particolari situazioni economiche o sociali e ad eventuali Accordi territoriali.
3. Per ottenere le agevolazioni di cui al comma precedente, gli interessati devono presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegando eventuale documentazione richiesta, entro il termine per il versamento del saldo dell'anno di imposta; tale dichiarazione vale fino a successiva variazione. Qualora l'agevolazione venga concessa sulla base di requisiti economici, la dichiarazione deve essere presentata per ogni singolo anno d'imposta. **Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di accertare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente, mediante controlli da effettuarsi, conformemente alle disposizioni legislative vigenti, con le modalità definite con determinazione dirigenziale del Funzionario Responsabile, su indicazione della Giunta Comunale;**
4. Le agevolazioni descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; se l'immobile è adibito ad abitazione principale da parte di più contribuenti, la detrazione va suddivisa tra loro in parti uguali, indipendentemente dalle singole quote di possesso.
5. Il regime agevolato previsto per l'abitazione principale di residenza si applica alle pertinenze, così come indicate all'articolo 5.



**Comune**  
**di Signa**  
*Provincia di Firenze*

6. Nel caso in cui la detrazione d'imposta prevista per l'abitazione principale di residenza sia superiore all'imposta dovuta per tale abitazione, è possibile detrarre l'eccedenza dall'imposta dovuta per le relative pertinenze, così come indicate al comma precedente.

**Art. 11**  
**Esenzioni.**

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 504/92.



## **TITOLO IV DICHIARAZIONI E VERSAMENTI**

### **Art. 12 Dichiarazioni**

- 1. Nei casi in cui le disposizioni di legge vigenti prevedano l'obbligo della dichiarazione, la stessa deve essere presentata su apposito modulo approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio.** La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate<sup>3</sup>.
- 2. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.**

### **Art. 13 Versamenti**

- 1. I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, nel mese di giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. I predetti soggetti possono, tuttavia, versare in unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, l'imposta dovuta per l'anno in corso.**
- 2. L'imposta è dovuta, dai soggetti indicati nell'art. 6 del presente regolamento, per anni solari ovvero per i mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si è protratto per 16 giorni; si computa per intero il mese di 30 giorni quando il possesso si è protratto per i primi 15 giorni**

---

<sup>3</sup> Art.10 D.Lgs. n.504/92



- ovvero per i successivi 16 giorni; si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si é protrato per 15 giorni.
3. L'imposta dovuta deve essere corrisposta con le modalit  di cui all'art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 504/92, ovvero con le modalit  di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 446/97.
  4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purch  la somma complessivamente versata rispecchi la totalit  dell'imposta relativa alla compropriet .
  5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta risulta uguale o inferiore a € **3,00**.

Il versamento in acconto non deve essere eseguito quando il relativo importo risulta uguale od inferiore a € **3,00**. Nel caso che il versamento in acconto non sia stato effettuato per il predetto motivo, l'importo non versato deve, comunque, essere corrisposto in sede di versamento a saldo.

#### **Art. 14**

#### **Rateazione del versamento dell'imposta accertata**

**Con determinazione dirigenziale del Funzionario Responsabile, a fronte di provvedimenti di accertamento in capo a soggetti che versano in particolari situazioni di disagio o necessit  socio - economiche accertate, potr  essere concessa la rateazione delle richieste di pagamento, in un numero di rate non superiori a 8 (otto), elevabile a 12 (dodici) in casi eccezionali, aventi cadenza mensile e comprensive degli interessi, calcolati sul debito residuo, nella misura del tasso legale.**



## **TITOLO V CONTROLLO, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE**

### **Art 15**

#### **Gestione del servizio di accertamento e riscossione**

1. Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili potrà essere gestito:
  - a) direttamente dall'Amministrazione comunale;
  - b) in una delle forme di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.
2. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale intenda avvalersi di una delle forme di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio comunale adotterà apposita deliberazione che determini la forma prescelta e le relative modalità e condizioni.
3. In ogni caso il visto di esecutorietà sui ruoli per la riscossione è apposto dal Funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

### **Art 16**

#### **Attività di controllo in caso di gestione diretta**

1. In caso di gestione diretta dell'attività di controllo, accertamento e riscossione dell'imposta:
  - a) è attribuita alla Giunta comunale la facoltà di fissare i criteri di priorità da seguire nell'attività di controllo formale e sostanziale.
  - b) la Giunta Comunale verifica, inoltre, le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo i provvedimenti necessari agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione.
  - c) ai fini del potenziamento dell'attività svolta dall'Ufficio tributi del Comune, ai sensi dell'art. 3, comma 57, della L. 23.12.1996 n. 662 e dell'art. 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 15/12/1997, n.446 sono determinati con atto della Giunta comunale compensi incentivanti al personale addetto, commisurati in percentuale ai maggiori proventi conseguenti alle attività di cui al presente articolo.

### **Art. 17**

#### **Accertamento**

1. **Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse**



**dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso di accertamento motivato, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni e interessi. L'avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.**

2. Il Comune provvede inoltre alla contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare del tributo con avviso da notificare, con le modalità di cui al comma 1, entro il quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme relative all'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19.06.1997, n. 218.

### **Art. 18** **Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di **cinque** anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è divenuta definitiva la decisione pronunciata a seguito di procedimento contenzioso.

Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta - limitatamente all'imposta pagata - per il periodo intercorrente tra la data di adozione e quella di definitiva approvazione dello strumento urbanistico di variante. Il relativo rimborso può essere richiesto entro il termine dei **cinque** anni dalla definitiva approvazione del vincolo e quindi dalla definitiva approvazione della variante a condizione che:

- a) che non sia stata iniziata alcuna opera edilizia di qualsiasi natura sulle aree interessate;
- b) che non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale ed attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la normativa nazionale o regionale che abbia istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
- c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano avuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.



## TITOLO VI SANZIONI ED INTERESSI

### Art. 19 Sanzioni

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 12 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 51,65.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di € 51,65. Nell'ipotesi in cui il contribuente, nonostante la notifica dell'avviso di accertamento, fornisca documentazione utile all'eventuale rettifica o annullamento del relativo avviso decorso il termine di **60** giorni dalla notifica dello stesso avviso, si applica comunque la sanzione pari a € 51,65, indipendentemente dalla rettifica/annullamento dell'avviso in regime di autotutela.
4. Nei casi di mancato pagamento del tributo o di una sua frazione nel termine previsto si applica la sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 471/97.
5. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'importo dovuto.
6. Ai casi contemplati nei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le riduzioni previste nell'art. 13, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 472/97, nonché la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 473/97.

### Art. 20 Interessi

Sulle somme dovute a titolo d'imposta ovvero sulle somme dovute al contribuente a titolo di rimborso, si applicano **gli interessi calcolati con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data in cui le somme sono divenute esigibili ovvero dalla data dell'eseguito versamento, nella misura prevista dall'art. 19 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali.**



*Comune  
di Signa*  
Provincia di Firenze

## **TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 21 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dall'1/1/1999. Per quanto non espressamente previsto si applicano le vigenti disposizioni del D.Lgs. n. 504/92.